



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni

Lecce

Via D. Birago s.n. - Tel. 0832.2111- Fax 0832.332822

E-mail: procmin.lecce@giustizia.it - dirigente.procmin.lecce@giustiziacert.it

Prot. N. 1816/019 (Dir. N. 7)

Lecce, 21.8.2019

SIG. QUESTORE - LECCE-BRINDISI

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI - LECCE-BRINDISI

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA - LECCE-BRINDISI

SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE - LECCE-BRINDISI

SIG. COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - LECCE-BRINDISI

E p.c.

SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA - LECCE

Oggetto: L. 19 luglio 2019 n. 69 c.d. "Codice Rosso".

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA f.f.

Rilevato che in data 9.8.2019 è entrata in vigore la **Legge 9.7.2019 n.69**, denominata comunemente "Codice Rosso", per la tutela prioritaria che assegna alle persone offese dei "delitti di genere" e di "violenza domestica", per come specificatamente elencati nell'art.2 della citata allegata normativa;

Rilevato che la Novella sopra richiamata, all'art.2, interpolando il vigente art.362 c.p.p., ha stabilito l'obbligo per il Pubblico Ministero di "assumere sommarie informazioni testimoniali dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di 3 giorni

dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa";

Ritenuto che la suddetta innovazione imponga una direttiva esplicativa da parte della scrivente Procuratore della Repubblica f.f., per definire gli esatti contorni e profili della normativa, coordinandola con il testo dell'art.362 c.p.p., avuto particolare riguardo per il c.1 bis, con l'art.351 c.1° ter e con l'art.392 c.1° bis c.p.p., norma questa che disciplina l'effettuazione dell'incidente probatorio per i procedimenti di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p. anche al di fuori dei limiti previsti dall'art.392 c.1° c.p.p., con espressa menzione della persona offesa minorenni quale causale di esonero dei limiti prescritti dal c.1°;

Ritenuto innanzitutto che il suddetto obbligo procedimentale di assunzione testimoniale della persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione nel RGNR sia **ordinariamente delegabile dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p.;**

Rilevato che **l'Ufficio ReGe e la Segreteria Penale in Sede dovranno segnalare con la massima urgenza** al Procuratore della Repubblica, per la redazione del modello di iscrizione delle notizie di reato prevista dal Progetto Organizzativo, **le CNR concernenti i reati specificatamente indicati nell'art.2 della suddetta Legge 19.7.2019 n.69,** ovvero quelle per i delitti previsti e puniti dagli **artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, ed artt. 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 c.1° nn. 2, 5, 5.1 e 577 c.1° n. 1 e c. 2° cp;**

Rilevato che l'Ufficio ReGe e la Segreteria Penale svolgeranno quindi un primo e tempestivo "screening" delle notizie di reato, porgeranno **urgentemente all'attenzione del Procuratore per la redazione del modello di iscrizione nel ReGe** gli atti contenenti le CNR relative alle sopra specificate condotte criminose ovvero ad altre ipotesi concernenti i c.d. "reati spia" che, da una più accurata analisi svolta dal Pubblico Ministero potrebbero integrare taluni dei delitti indicati nell'art.2 della L. 2019/69, ovvero **"reati spia"** identificabili negli **artt. 612, 582 e 583, 660, 629 c.p., che verranno quindi iscritti nel ReGe in via prioritaria e dotati sul fascicolo dell'apposita etichetta autoadesiva di colore fluorescente verde,** già prevista dal Progetto Organizzativo;

Rilevato che il Procuratore, una volta ricevuta la CNR, procederà alla qualificazione giuridica dei fatti, disponendo la formazione del procedimento, tenendo sempre conto di quanto emerge dai contatti eventualmente intervenuti tra Polizia Giudiziaria e Magistrato di turno, che potrà contattare ove ravvisi una diversa rubricazione giuridica dei fatti rassegnati nella CNR e non concordi con la prospettazione della P.G. operante, che abbia ricondotto le condotte criminose ipotizzate ad una o più fattispecie indicate nell'art. 2 della Novella, **con successiva immediata iscrizione, assegnazione e consegna al citato Magistrato di turno** il quale, laddove ritenga di non dovere effettuare o disporre l'audizione della persona offesa a causa di imprescindibili esigenze investigative od in considerazione della minore età della stessa, **avuto particolare riguardo per la opportunità di procedere al suo ascolto in incidente probatorio,** provvederà, anche a margine della CNR o con autonomo provvedimento versato agli atti del fascicolo, a motivare le ragioni del

diniego espresso nella suddetta opzione giurisdizionale, informandone il Procuratore che apporrà il proprio visto per conoscenza;

Ritenuto pertanto che il Magistrato di turno, assegnatario del fascicolo come da Progetto Organizzativo, debba quindi impartire in maniera sollecita delega di indagini alla Polizia Giudiziaria, se del caso informando l'Ufficio di P.G. procedente delle ragioni per le quali si è ritenuto di non procedere all'immediato ascolto della persona offesa;

Ritenuto pertanto che il Pubblico Ministero di turno potrà, nel quadro della propria autonomia giurisdizionale, ritenere necessario procedere quanto prima con incidente probatorio alla "audizione protetta" della persona offesa, senza disporre l'ascolto immediato entro tre giorni dalla iscrizione nel RGNR, ovvero ritenere sussistenti oggettive esigenze investigative, anche eventualmente riconducibili alla ricorrenza di una connessione o collegamento con altro procedimento pendente presso l'A.G. ordinaria, che facciano propendere per la non effettuazione dell'ascolto della persona offesa. Sul punto va ancora evidenziato come la rilevanza statistica delle persone offese minorenni nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 362 c.p.p. come interpolato dalla Novella 69/2019, e la frequente connessione ex art. 12 c.p.p. o collegamento investigativo con contestuali procedimenti di competenza dell'A.G. ordinaria, siano fattori che potranno di frequente determinare la opzione giurisdizionale adottata dal Pubblico Ministero, e formalizzata per iscritto, di non disporre l'ascolto immediato della persona offesa;

Ritenuto inderogabilmente necessario, proprio al fine di assicurare la tutela prioritaria delle vittime dei reati indicati dall'art.2 della Novella 69/2019, quale "ratio" della suddetta normativa, che tutti gli Uffici di P.G. del Distretto procedano a depositare direttamente, "brevi manu", le CNR concernenti i delitti previsti dal suddetto art. 2 della Novella ed i sopra indicati "reati spia", segnalandone la tipologia all'Ufficio ReGe ed alla Segreteria Penale e conferendo se del caso con il Pubblico Ministero di turno e/o con il Procuratore della Repubblica;

DISPONE

che salvo imprescindibili ed oggettive esigenze ostative, logistiche o di altro genere, gli Uffici di Polizia Giudiziaria procedano a depositare direttamente presso questo Ufficio, tramite loro incaricati, le CNR sopra indicate, rappresentandone la tipologia all'Ufficio ReGe ed alla Segreteria Penale, e conferendo se del caso con il Pubblico Ministero di turno e/o con il Procuratore della Repubblica, anche al fine di riceverne immediate direttive in ordine all'ascolto della persona offesa.

Laddove, per oggettive cause impeditive, non sia possibile procedere al deposito personale presso questo Ufficio delle suddette CNR e vi si provveda via PEC, la P.G. procedente dovrà informare dell'inoltro telematico il Pubblico Ministero di turno per le vie brevi ovvero il Procuratore della Repubblica, fornendo tutti i necessari riferimenti per la pronta identificazione della CNR.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA f.f.

- Maria Cristina RIZZO -



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce

Prot. n. 66/2021

Lecce, 11.01.2021

SIG. QUESTORE – LECCE-BRINDISI

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI – LECCE-BRINDISI

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA – LECCE-BRINDISI

SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE – LECCE-BRINDISI

SIG.COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE – LECCE-BRINDISI

E, p.c.

SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – LECCE

Oggetto: Legge 19 luglio 2019 n. 69 ,“Codice Rosso”.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato ed alla luce delle innovazioni che la Novella sopra richiamata ha imposto, si ritrasmette, in allegato, per la scrupolosa osservanza e con preghiera di darne la massima diffusione al personale dipendente, la direttiva prot. n. 1816/2019 Dir.n.7 del 21.8.2019.

Cordiali saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Simone FILONI



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni

Lecce

Via D. Birago s.n. - Tel. 0832.2111- Fax 0832.332822

E-mail: procmin.lecce@giustizia.it - dirigente.procmin.lecce@giustiziaceri.it

Prot. N. 1816/019 (Dir. N. 7)

Lecce, 21.8.2019

SIG. QUESTORE - LECCE-BRINDISI

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI - LECCE-BRINDISI

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA - LECCE-BRINDISI

SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE - LECCE-BRINDISI

SIG. COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - LECCE-BRINDISI

E p.c.

SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA - LECCE

Oggetto: L. 19 luglio 2019 n. 69 c.d. "Codice Rosso".

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA i.f.

Rilevato che in data 9.8.2019 è entrata in vigore la **Legge 9.7.2019 n.69**, denominata comunemente "**Codice Rosso**", per la tutela prioritaria che assegna alle persone offese dei "delitti di genere" e di "violenza domestica", per come specificatamente elencati nell'art.2 della citata allegata normativa;

Rilevato che la Novella sopra richiamata, all'art.2, interpolando il vigente art.362 c.p.p., ha stabilito l'obbligo per il Pubblico Ministero di "*assumere sommarie informazioni testimoniali dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di 3 giorni*"

[Digitare il testo]

Pagina 1

dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa";

Ritenuto che la suddetta innovazione imponga una direttiva esplicativa da parte della scrivente Procuratore della Repubblica f.f., per definire gli esatti contorni e profili della normativa, coordinandola con il testo dell'art.362 c.p.p., avuto particolare riguardo per il c.1 bis, con l'art.351 c.1° ter e con l'art.392 c.1° bis c.p.p., norma questa che disciplina l'effettuazione dell'incidente probatorio per i procedimenti di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p. anche al di fuori dei limiti previsti dall'art.392 c.1° c.p.p., con espressa menzione della persona offesa minorenni quale causale di esonero dei limiti prescritti dal c.1°;

Ritenuto innanzitutto che il suddetto obbligo procedimentale di assunzione testimoniale della persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione nel RGNR sia **ordinariamente delegabile dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p.**;

Rilevato che **l'Ufficio ReGe e la Segreteria Penale in Sede dovranno segnalare con la massima urgenza** al Procuratore della Repubblica, per la redazione del modello di iscrizione delle notizie di reato prevista dal Progetto Organizzativo, **le CNR concernenti i reati specificatamente indicati nell'art.2 della suddetta Legge 19.7.2019 n.69, ovvero quelle per i delitti previsti e puniti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, ed artt. 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 c.1° nn. 2, 5, 5.1 e 577 c.1° n. 1 e c. 2° cp;**

Rilevato che **l'Ufficio ReGe e la Segreteria Penale** svolgeranno quindi un primo e tempestivo "screening" delle notizie di reato, porgeranno **urgentemente all'attenzione del Procuratore per la redazione del modello di iscrizione nel ReGe** gli atti contenenti le CNR relative alle sopra specificate condotte criminose ovvero ad altre ipotesi concernenti i c.d. "reati spia" che, da una più accurata analisi svolta dal Pubblico Ministero potrebbero integrare taluni dei delitti indicati nell'art.2 della L. 2019/69, ovvero "reati spia" identificabili negli artt. 612, 582 e 583, 660, 629 c.p., che verranno quindi iscritti nel ReGe in via prioritaria e dotati sul fascicolo dell'apposita etichetta autoadesiva di colore fluorescente verde, già prevista dal Progetto Organizzativo;

Rilevato che **il Procuratore, una volta ricevuta la CNR, procederà alla qualificazione giuridica dei fatti, disponendo la formazione del procedimento, tenendo sempre conto di quanto emerge dai contatti eventualmente intervenuti tra Polizia Giudiziaria e Magistrato di turno, che potrà contattare ove ravvisi una diversa rubricazione giuridica dei fatti rassegnati nella CNR e non concordi con la prospettazione della P.G. operante, che abbia ricondotto le condotte criminose ipotizzate ad una o più fattispecie indicate nell'art. 2 della Novella, con successiva immediata iscrizione, assegnazione e consegna al citato Magistrato di turno il quale, laddove ritenga di non dovere effettuare o disporre l'audizione della persona offesa a causa di imprescindibili esigenze investigative od in considerazione della minore età della stessa, avuto particolare riguardo per la opportunità di procedere al suo ascolto in incidente probatorio, provvederà, anche a margine della CNR o con autonomo provvedimento versato agli atti del fascicolo, a motivare le ragioni del**

[Digitare il testo]

diniego espresso nella suddetta opzione giurisdizionale, informandone il Procuratore che apporrà il proprio visto per conoscenza;

Ritenuto pertanto che il Magistrato di turno, assegnatario del fascicolo come da Progetto Organizzativo, debba quindi impartire in maniera sollecita delega di indagini alla Polizia Giudiziaria, se del caso informando l'Ufficio di P.G. procedente delle ragioni per le quali si è ritenuto di non procedere all'immediato ascolto della persona offesa;

Ritenuto pertanto che il Pubblico Ministero di turno potrà, nel quadro della propria autonomia giurisdizionale, ritenere necessario procedere quanto prima con incidente probatorio alla "audizione protetta" della persona offesa, senza disporre l'ascolto immediato entro tre giorni dalla iscrizione nel RGNR, ovvero ritenere sussistenti oggettive esigenze investigative, anche eventualmente riconducibili alla ricorrenza di una connessione o collegamento con altro procedimento pendente presso l'A.G. ordinaria, che facciano propendere per la non effettuazione dell'ascolto della persona offesa. Sul punto va ancora evidenziato come la rilevanza statistica delle persone offese minorenni nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 362 c.p.p. come interpolato dalla Novella 69/2019, e la frequente connessione ex art. 12 c.p.p. o collegamento investigativo con contestuali procedimenti di competenza dell'A.G. ordinaria, siano fattori che potranno di frequente determinare la opzione giurisdizionale adottata dal Pubblico Ministero, e formalizzata per iscritto, di non disporre l'ascolto immediato della persona offesa;

Ritenuto inderogabilmente necessario, proprio al fine di assicurare la tutela prioritaria delle vittime dei reati indicati dall'art.2 della Novella 69/2019, quale "ratio" della suddetta normativa, che tutti gli Uffici di P.G. del Distretto procedano a depositare direttamente, "brevi manu", le CNR concernenti i delitti previsti dal suddetto art. 2 della Novella ed i sopra indicati "reati spia", segnalandone la tipologia all'Ufficio ReGe ed alla Segreteria Penale e conferendo se del caso con il Pubblico Ministero di turno e/o con il Procuratore della Repubblica;

DISPONE

che salvo imprescindibili ed oggettive esigenze ostative, logistiche o di altro genere, gli Uffici di Polizia Giudiziaria procedano a depositare direttamente presso questo Ufficio, tramite loro incaricati, le CNR sopra indicate, rappresentandone la tipologia all'Ufficio ReGe ed alla Segreteria Penale, e conferendo se del caso con il Pubblico Ministero di turno e/o con il Procuratore della Repubblica, anche al fine di riceverne immediate direttive in ordine all'ascolto della persona offesa.

Laddove, per oggettive cause impeditive, non sia possibile procedere al deposito personale presso questo Ufficio delle suddette CNR e vi si provveda via PEC, la P.G. procedente dovrà informare dell'inoltro telematico il Pubblico Ministero di turno per le vie brevi ovvero il Procuratore della Repubblica, fornendo tutti i necessari riferimenti per la pronta identificazione della CNR.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA P.R.

- Maria Cristina RIZZO -